



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva
Divisione III - Coordinamento della vigilanza
ordinaria e tecnica



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 14/01/2014
Prot. 37 / 0000756 / MA002.A004

Alle Direzioni Territoriali del Lavoro
e, p.c. Direzioni Regionali del Lavoro

Comando Carabinieri per la Tutela
del Lavoro

Ispettorato Regionale del lavoro di
Palermo

Provincia autonoma di Trento

Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto: Legge 27 dicembre 2013, n.147 , commi 133, 134. Proroga alla sanatoria per gli associati in partecipazione.

Come è noto, la legge di stabilità per l'anno 2014, al comma 133, ha modificato i termini di adesione alla procedura di sanatoria per gli associati in partecipazione di cui alla legge n. 99 del 2013, art. 7 bis. In particolare è stato previsto che:

- la stipulazione dei contratti collettivi di cui al comma 1 del citato art. 7 bis deve avvenire nel periodo compreso fra il 1° giugno 2013 e il 31 marzo 2014;
- il deposito della relativa documentazione indicata dal successivo comma 5 deve avvenire entro il 31 luglio 2014.

Ciò premesso, codesti Uffici dovranno tenere conto dei termini così ampliati, nonché del successivo esito della verifica prevista dal comma 5 dell'art. 7-bis citato, fermo restando quanto già indicato in merito dalla scrivente nella circolare n. 35/2013 e nella successiva nota n. 18511 del 24 ottobre 2013, alle quali si rinvia per i profili attinenti alle conseguenze della procedura in oggetto sugli accertamenti ispettivi in corso.

Relativamente ai procedimenti di accesso agli atti eventualmente instaurati in seguito alle attività di vigilanza poste in essere da codesti Uffici (cfr., in particolare, quanto precisato nelle note prott. 10230, 12315 e 12378 rispettivamente del 6 giugno, 5 luglio ed 8 luglio 2013), in caso di

adesione alla procedura in oggetto da parte delle aziende interessate, il diritto di accesso degli istanti deve essere contemperato sia con le esigenze procedurali dell'azione di vigilanza che con gli effetti sospensivi previsti dal comma 6 del citato articolo nel complessivo arco temporale così novellato, permanendo l'esigenza del differimento di cui agli artt. 24 e 25 della legge n. 241 del 1990, e relativo regolamento di attuazione, art. 9.

Ciò sino all'esito della verifica circa la correttezza degli adempimenti della procedura di stabilizzazione, comunicata dall'INPS a codesti Uffici territoriali, momento in relazione al quale dovrà, infine, essere considerata l'attualità e l'effettività dell'interesse all'accesso per il richiedente ai fini della conclusione del relativo procedimento.

IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio ALLEGRINI)

